

stione si presentava di più facile soluzione che presso di noi, appunto per le discipline alle quali è colà soggetta la tassa sul vino.

Ma convengo con lui, come ha convenuto altre volte l'onorevole mio collega delle finanze, quando si è trattato del zuccheraggio alla Camera, che l'argomento è degno di ogni attenzione ed il Governo ne comprende tutta l'importanza.

L'onorevole Nicolosi, nel ringraziare il Governo per il presente disegno di legge, lo invita a prendere provvedimenti, affinché si ripari non solo all'avvenire, ma anche al presente, principalmente per quanto riguarda la provincia di Catania. Il Governo, come ho già detto, ha preso per tutto il regno, e quindi anche per la provincia di Catania, tutti quei provvedimenti che erano in suo potere e che erano consentiti dalle giuste esigenze della finanza e sono sicuro che questo disegno di legge, qualora arrivasse a diventare legge (e spero sia presto) sarà di efficacissimo aiuto all'industria enologica.

Del resto il Governo non si rifiuta mai di esaminare tattocìò che tende a migliorare l'industria stessa come ha fatto finora.

L'onorevole Saporito ha presentato due ordini del giorno. Ma io lo prego fin d'ora di ritirarli, non perchè essi non meritino di essere presi in esame, ma perchè mi pare, che non sia il momento opportuno di discuterli. Egli domanda che fra le distillerie di seconda categoria si fissino con precisione i caratteri di quelle agrarie, e che all'uopo il Governo presenti un disegno di legge. È una questione altre volte discussa alla Camera, e non mi pare opportuno che essa venga ora risolta da un ordine del giorno. Del resto dichiaro che essendo una questione che interessa pure il mio collega delle finanze, non mancherò di riferire a lui il desiderio dell'onorevole Saporito, ma prego la Camera a contentarsi di queste dichiarazioni senza venire a una votazione. Certamente l'argomento è meritevole di considerazione e il Governo non si rifiuterà a riesaminarlo, senza per altro prendere impegni precisi per una soluzione.

Del pari pel secondo ordine del giorno, come ha già detto l'onorevole Di Rudini, si potrebbe evitare una votazione. Già il Governo, nei limiti delle sue facoltà, ha con decreto sottoscritto da me e dal mio collega delle finanze, determinato il grado alcoolico naturale dei vini.

L'onorevole Saporito ha osservato che questo grado muta da regione a regione, e che non possa

e non debba essere fissato in una misura unica per tutto il Regno.

Ora il Governo non si rifiuta a sottoporre a nuovo esame questo argomento. Prego quindi l'onorevole Saporito di non insistere anche per non intralciare e ritardare la discussione del presente progetto.

Liberata così la discussione da questa raccomandazione che cosa resta? Resta il buon volere del Governo nel sostenere l'industria enologica, e la preghiera che faccio a voi di sollecitare il vostro voto affinché il provvedimento giunga a tempo e l'industria enologica abbia il conforto non di parole ma di fatti; e fatti come quelli contenuti nel disegno di legge.

In quanto all'onorevole Flauti mi parrebbe fare opera inutile ripetendo ciò che con chiarezza ha detto l'onorevole relatore. Col disegno di legge io credo che le fabbriche di prima categoria non sieno nè migliorate, nè peggiorate. L'attuale disegno di legge si propone invece di migliorare l'industria enologica. Non credo che le fabbriche di 1ª abbiano motivo di lagnarsi.

Presidente. Onorevole Saporito mantiene o ritira i due ordini del giorno?

Saporito. Prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritiro i due ordini del giorno.

Presidente. Verremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È abrogato l'articolo 21 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3ª), (*testo unico*) concernente l'esenzione della tassa a favore dei proprietari di fondi per la distillazione di acquavite fino al limite di mezzo ettolitro all'anno. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertana.

Bertana. Io vorrei pregare la Commissione ed il ministro di vedere se non sia il caso di sopprimere l'articolo 1. Nè dirò brevemente le ragioni. Dall'esame di questo disegno di legge mi sono convinto che possa nascere il dubbio che questa legge avvantaggi i grandi proprietari a danno dei piccoli. Evidentemente l'esenzione di cui all'articolo 21 della legge del 1883 riguardava i piccoli proprietari ai quali era concessa l'esenzione della tassa per la distillazione di mezzo ettolitro d'acquavite all'anno.

La Commissione ha veduto questo fatto certamente, inquantochè dalla sua risoluzione risulta che il Ministero dovrebbe prendere ad esame le distillerie agrarie e disciplinarle. A questo anche si è alluso nella discussione odierna.

Solamente la Commissione soggiunge che allo